

STATUTO-REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

Art. 1- Natura e fini

La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (C.D.A.L.) è l'organismo di incontro e di coordinamento di tutto il laicato diocesano organizzato.

Il fine della C.D.A.L. è quello di accrescere l'unità e la comunione nel Popolo di Dio e di rendere sempre più vivo, attraverso lo specifico impegno nelle realtà secolari, il rapporto tra la Chiesa ed il mondo, proponendo e promuovendo iniziative pastorali idonee. Opererà in piena comunione con il Vescovo, accogliendo le sue indicazioni pastorali.

Art. 2 - Composizione

La C.D.A.L. sarà composta dai rappresentanti di tutti i movimenti, gruppi ed associazioni laicali presenti in diocesi, che abbiano, però, un rappresentante diocesano. I gruppi che ne sono sprovvisti potranno aggregarsi per affinità ed esprimere un loro rappresentante.

Art. 3 - Organi

Gli organi della Consulta sono:

- a. Il Delegato vescovile per il laicato
- b. Il Presidente
- c. Il Consiglio di presidenza
- d. Il Segretario
- e. L'Assemblea generale

Art. 4 - Il Delegato vescovile

È nominato liberamente dal Vescovo e lo rappresenta. È suo compito convocare e presiedere la Consulta; stabilire l'O.d.G. di ogni incontro, dopo aver udito il Consiglio di presidenza.

Art. 4 bis - Presidente

Il Presidente è sempre un laico/a eletto dalla Consulta. Agisce in stretta collaborazione con il Delegato vescovile e funge da moderatore nelle sedute dell'assemblea.

Art. 5 - Consiglio di presidenza

Il Delegato Vescovile sarà coadiuvato dal consiglio di presidenza, costituito dal Presidente e da tre membri eletti dall'assemblea generale, e dal segretario.

Art. 6 - Segretario

È compito del Segretario: preparare le riunioni, inoltrare gli inviti, redigere i verbali e conservare la documentazione prodotta dalla Consulta.

Art. 7 - Assemblea generale

L'assemblea generale è composta da tutti i membri della C.D.A.L. Si riunirà in sessione ordinaria ogni qualvolta sarà necessario e con l'approvazione del Vescovo.

Art. 8 - Durata

La C.D.A.L. durerà in carica per cinque anni. Potrà essere sciolta d'autorità dal Vescovo o per le dimissioni della maggioranza assoluta dei membri.

Art. 9 - Sostituzioni

I membri sono tenuti a partecipare alle riunioni personalmente e non potranno farsi rappresentare da delegati. In caso di dimissioni o di tre assenze consecutive ingiustificate o per decadenza dall'ufficio che dà diritto a far parte della Consulta, il presidente, udito i responsabili del gruppo interessato, procederà alla opportuna sostituzione.

Art. 10 - Rimando alle norme comuni

Per quanto non previsto da questo Statuto, si rimanda al diritto comune.

Ugento, 19 marzo 2005

Solennità di San Giuseppe

IL CANCELLIERE
Sac. Agostino Bagnato

IL VESCOVO
+ Vito De Grisantis